



**Regolamento per l'istituzione e la gestione di un
Albo dei Fornitori, contenente elenchi ufficiali di
venditori di beni, prestatori di servizi ed esecutori
di lavori**

Rev. 1 del 16.07.2015

Rev. 2 del 24.02.2017

INDICE

[ART. 1 - PREMESSA E DEFINIZIONI](#)

[ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE](#)

[ART. 3 - COMPOSIZIONE DELL'ALBO](#)

[ART. 4 - PORTALE E-PROCUREMENT](#)

[ART. 5 - SERVIZIO ASSISTENZA](#)

[ART. 6 - OPERATORI ECONOMICI AMMESSI](#)

[ART. 7 - CLASSI DI IMPORTO](#)

[ART. 8 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL' ALBO FORNITORI](#)

[ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE](#)

[ART. 10 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE](#)

[ART. 11 - VERIFICA DEI REQUISITI](#)

[ART. 12 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE](#)

[ART. 13 - SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE](#)

[ART. 14 - RESPONSABILITÀ](#)

[ART. 15 - GIURISDIZIONE](#)

[ART. 16 - ALLEGATI](#)

ART. 1 - PREMESSA E DEFINIZIONI

1. Viveracqua S.C.R.L. e le società consorziate aderenti con avviso pubblico, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto dagli artt. 36 c. 2 e 8, 128 e 134 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche "*Codice dei Contratti*") ha istituito dal 16.07.2015 dei propri Elenchi ufficiali di fornitori, raggruppati nell' "Albo Fornitori", gestiti e regolamentati mediante il presente documento.
2. L'Albo Fornitori ha lo scopo di qualificare gli Operatori Economici (di seguito anche solo "*Fornitori*") che, in quanto richiedenti, possono essere catalogati in base al possesso di requisiti soggettivi di ordine generale e di ordine speciale, quali di integrità cosiddetta morale, i primi, di capacità economico-finanziaria, organizzativa e tecnico-professionale i secondi. La prequalificazione attraverso l'Albo Fornitori è istituita per le finalità di cui al successivo articolo 2.
3. La formazione, lo sviluppo e il funzionamento dell'Albo Fornitori sono gestiti attraverso l'utilizzo di una Piattaforma telematica ed informatica (di seguito anche "*Piattaforma*"), accessibile via internet mediante sito web (di seguito definito anche come "*Portale E-Procurement Viveracqua*" o "*il Portale*"), appositamente istituito da Viveracqua all'indirizzo <https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html>, pagina "Albo Fornitori" (di seguito anche più semplicemente definito "*Portale Fornitori*"), ove è possibile scaricare tutta la documentazione (presente *Regolamento incluso*) propedeutica alla Domanda di Iscrizione, ed acquisire altre notizie utili per agevolare il processo d'iscrizione da parte degli Operatori Economici interessati.
4. Essendo necessario il costante mantenimento del possesso dei requisiti richiesti, gli Operatori Economici, nell'arco di vigenza dell'iscrizione, sono sottoposti a continuo monitoraggio da parte del gestore dell'Albo Fornitori. L'inadempimento alle regole qui fissate può comportare, a seconda dei casi, l'applicazione di sanzioni che vanno dalla sospensione, alla cancellazione e all'inibizione (*cancellazione perpetua*) - per periodi di durata variabile - della posizione occupata dal Fornitore interessato.
5. Viveracqua, o le singole aziende che in virtù di atti formali hanno adottato l'Albo Fornitori, sono anche definite di seguito "*Enti Aggiudicatori*".

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'Albo Fornitori è utilizzato da *Viveracqua* e dalle singole Aziende Consorziato, o loro Enti collegati, o altri terzi, (*di seguito tutti ed indistintamente anche definite "Ente Aggiudicatore"*), che hanno pubblicamente deciso di condividere l'Albo stesso. Quest' ultimo rappresenta lo strumento di identificazione degli operatori economici, qualificabili conformemente alle vigenti norme in materia, ai quali possono essere affidati contratti pubblici d'appalto il cui valore stimato - I.v.a. esclusa - posto a base di gara non rientri nelle soglie economiche - nei valori periodicamente aggiornati - di interesse europeo di cui all'art. 35 c. 2 del Codice Contratti.
2. Gli Enti Aggiudicatori, di norma, qualora possano espletare procedimenti di scelta del contraente che non prevedano la procedura aperta, selezionano i concorrenti tra i Fornitori iscritti all'Albo Fornitori, nella specifica o nelle specifiche Sezioni e categorie, nonché sottocategorie, d'interesse. Rimane pertanto la facoltà per l'Ente Aggiudicatore di non ricorrere agli Operatori Economici iscritti all'Albo Fornitori qualora ricorrano specifiche circostanze quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. quando si tratti di appalti, per loro peculiarità e specificità tecnica o qualitativa o tecnologica o per il grado di dotazione strumentale e/o organizzativa richiesta, pur rientranti genericamente nella definizione della categoria contemplata, possano rendere inutile l'utilizzazione dell'Albo Fornitori;
 - b. quando si tratti di appalti aventi ad oggetto categorie merceologiche differenti da quelle presenti in Albo Fornitori;
 - c. per approvvigionamenti di importo inferiore a € 40.000.
3. Per la scelta degli Operatori Economici da invitare, si procederà nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento.
4. E' stabilito di seguito il numero minimo di O.E. (*qualora in tale numero vi siano soggetti qualificati*) che, in relazione al valore economico stimato dell'appalto posto a base di gara, devono essere interpellati per garantire, a priori, un adeguato livello di concorrenza:

FORNITURE E SERVIZI

Inferiore a 20.000	nessun numero minimo
Da 20.000 a inferiore a 40.000	almeno 3
Da 40.001 fino a sottosoglia europeo	cinque

LAVORI

Inferiore a 20.000	nessun numero minimo
Da 20.000 a inferiore a 40.000	almeno 3
Da 40.000 a inferiore a 500.000	cinque
Da 500.000 a inferiore a 1.000.000	dieci
Da 1.000.000 a inferiore a 2.000.000	venti
Da 2.000.000 fino al limite di soglia europeo	quaranta

5. Resta ferma la facoltà dell' Ente Aggiudicatore di ampliare, sulla base delle proprie conoscenze od esigenze di mercato, la concorrenzialità rispetto agli Operatori Economici qualificati, invitando o interpellando anche altri Operatori ritenuti idonei, i quali dovranno però essere preventivamente iscritti al Portale
6. I soggetti richiedenti, qualora qualificati, non acquisiscono con l'iscrizione alcun diritto a partecipare alle procedure di affidamento espletate dall'Ente Aggiudicatore in quanto l'iscrizione stessa non costituisce, di per sé, titolo di preferenza.
7. I criteri per selezionare, da uno o più elenchi ufficiali di Fornitori, i candidati da invitare a concorrere per l'affidamento di un appalto, qualora l' Ente Aggiudicatore - per il contemperamento dei principi generali legati alla tutela della concorrenza con quelli relativi all'economicità, all'efficacia e all'efficienza del procedimento amministrativo - non ritenga opportuno invitare tutti gli iscritti, possono essere i seguenti:
 - a. rotazione, implementando un algoritmo capace di relazionare la turnazione con le opportunità derivabili da diverse categorie d'importo, riferite al valore stimato d'appalto posto a base di gara;
 - b. sorteggio casuale.

ART. 3 – COMPOSIZIONE DELL'ALBO

1. L'Elenco Fornitori è così articolato:
 - Sezione 01. Forniture;
 - Sezione 02. Servizi;
 - Sezione 03 Lavori

2. Ogni sezione è suddivisa in categorie principali e, ove presenti, categorie secondarie o sottocategorie, navigabili mediante la funzione disponibile in Piattaforma. Le stesse, nell'arco di vigenza dell' Albo Fornitori, possono essere integrate e/o articolate in ulteriori sottocategorie, in base ad esigenze gestionali o di mercato riscontrabili da Viveracqua.
3. Singole categorie o sottocategorie diversificate, se specificato, potrebbero riguardare la qualificazione di Operatori economici con solo riferimento ad uno o più Enti Aggiudicatori che hanno adottato l'Albo Fornitori di Viveracqua.
4. La domanda di iscrizione e le relative dichiarazioni, l'ulteriore documentazione allegata nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori.

ART. 4 – PORTALE E-PROCUREMENT

1. L' istituzione, la formazione, lo sviluppo e la gestione dell' Albo Fornitori Viveracqua sono espletate esclusivamente tramite il Portale e-procurement di Viveracqua <https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html> (Albo Fornitori), gestito da Bravosolution Italia S.p.A., con processo informatizzato totalmente dematerializzato. L'ambiente informatico dedicato è raggiungibile anche attraverso l'accesso al sito web istituzionale di Viveracqua e delle singole aziende consorziate che condividono il medesimo Albo Fornitori e che hanno implementato la medesima Piattaforma Informatica per la gestione dello stesso.
2. Per poter richiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori è necessario presentare istanza telematica, mediante la procedura guidata disponibile nella specifica pagina del Portale. L'inoltro della domanda, che sarà sottoposta a valutazione ai fini della qualificazione, è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di adesione alle condizioni generali di registrazione, che regolano l'utilizzo della stessa Piattaforma.
3. L'Operatore Economico già registrato e quindi abilitato al Portale e-procurement di Viveracqua, può richiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori senza necessità di una nuova abilitazione.
4. Il sistema informatico della Piattaforma effettua la registrazione di tutte le operazioni effettuate che vengono tracciate e conservate. In particolare, il tempo di sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).
5. Il Rappresentante legale - persona fisica - attraverso il quale l'Operatore Economico è abilitato, è l'unico ed esclusivo titolare dell'Account creato sul Portale, le cui credenziali di

accesso (*Username e Password*) sono riservate, essendone vietata ogni divulgazione o trasferimento a terzi. Ogni responsabilità relativa all'uso improprio delle stesse rimane a totale carico dello stesso.

6. Ogni comunicazione inerente l'Albo Fornitori indirizzata all'Operatore Economico è effettuata mediante posta elettronica, all'indirizzo indicato in fase di registrazione al Portale. I messaggi aventi particolare valenza formale (*mancate abilitazioni, cancellazioni, sospensioni etc.*) sono inoltrati mediante posta elettronica certificata.
7. Rimane a totale onere del soggetto abilitato/iscritto l'aggiornamento relativo ai dati, ai recapiti, alle dichiarazioni e alle pattuizioni oggetto di registrazione, abilitazione ed iscrizione al Portale e/o all'Albo Fornitori. La rilevazione da parte di Viveracqua di eventuali inadempimenti rispetto a questa regola, potrebbe comportare la sospensione o la cancellazione della posizione dall'Albo.
8. La mancata consegna di comunicazioni al Fornitore, per errata indicazione o per mancato aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica da parte di quest'ultimo, solleva Viveracqua o l'Ente Aggiudicatore da ogni responsabilità, anche legale, a riguardo.
9. Non sono ammesse Domande di iscrizione presentate con modalità differenti.

ART. 5 – SERVIZIO ASSISTENZA

Per eventuali informazioni aggiuntive e per supporto alla procedura telematica di registrazione al Portale e di iscrizione all'Albo Fornitori, è attivo un Servizio Assistenza raggiungibile via e-mail all'indirizzo viveracquaprocedure@bravosolution.com e telefonicamente al n. +39 02 266002116.

ART. 6 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Elenco Fornitori i seguenti soggetti:
 - a. gli imprenditori individuali, anche artigiani o liberi professionisti, le società commerciali, le società cooperative, le società di professionisti e le società d'ingegneria;
 - b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (d'ora in poi anche solo "ConSORZI");

- c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615- ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (d'ora in poi anche solo "Conzorzi stabili").
2. Gli Operatori Economici iscritti negli elenchi ufficiali, se invitati, potranno presentare offerta solamente nella forma giuridica oggetto di qualificazione.
3. Relativamente ai Consorzi, l'iscrizione è consentita anche da parte dei soggetti economici consorziati, in forma singola. Quando invitati, predetti Consorzi potranno partecipare alla procedura di gara potendo concorrere solamente per i consorziati già qualificati nell'Albo Fornitori. I singoli consorziati potranno partecipare in un'unica forma, cioè singolarmente o come mandanti nell'ambito del consorzio partecipante, pena l'esclusione di entrambi .
4. I soggetti temporaneamente riuniti - Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del Codice Contratti - non sono ammessi all'iscrizione nell'Albo Fornitori sotto tale forma giuridica. L'Operatore Economico singolo, qualora qualificato, se invitato alla gara può presentare offerta costituendosi in una delle predette forme di raggruppamento (*formalmente costituito o costituendo nelle forme di legge*), alle seguenti condizioni:
- che i soggetti raggruppati siano singolarmente qualificati nell'Albo fornitori di Viveracqua alla data di presentazione dell'offerta, pena l'irricevibilità della stessa;
 - limitatamente alla Sezione Lavori, l'Operatore Economico, potrà iscriversi anche in classi superiori rispetto alla classifica posseduta purchè abbia aggiunto l'informazione, prevista nella procedura d'iscrizione, secondo cui per la specifica qualifica il requisito sarà raggiunto nella forma di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario.

ART. 7 - CLASSI DI IMPORTO

1. Relativamente alle Sezioni "Forniture" e "Servizi" è definita un'unica classe d'importo, comprendente gli appalti il cui importo stimato (Iva esclusa) posto a base d'appalto sia inferiore alla soglia economica di rilevanza europea.
2. Per quanto riguarda la Sezione "Lavori", per ogni categoria prevista - corrispondente alle categorie SOA contemplate nell'albero merceologico - sono definite otto classi d'importo (*limite massimo del valore complessivo stimato in Euro - Iva escl. - posto a base di appalto*), coincidenti con le classifiche impostate per le qualificazioni:

No SOA Fino a 150.000

I	Fino a 258.000
II	Fino a 516.000
III	Fino a 1.033.000
III bis	Fino a 1.500.000
IV	Fino a 2.582.000
IV bis	Fino a 3.500.000
V	Fino a 5.165.000

3. In fase di iscrizione l'Operatore Economico richiedente deve indicare una o più categorie di appartenenza e, limitatamente ai Lavori, anche la classe o le classi di qualificazione. In particolare per la seconda fattispecie, l'Operatore Economico dovrà selezionare all'interno dell'albero merceologico la/e classe/i di importo di interesse in funzione dei requisiti posseduti e, ove di interesse, le classi per le quali è interessato a presentare offerta sotto forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario che si costituirà all'atto della presentazione dell'offerta.

4. Nell'ambito della Sezione Lavori, gli Operatori Economici residenti all'estero e per i quali, ai sensi dell'art. 49 del Codice Contratti, è consentita la partecipazione per l'affidamento di appalti pubblici nel territorio italiano, richiedono l'iscrizione nella/e categoria/e e classe/i contemplate sulla base della qualificazione posseduta, in conformità alle equipollenti norme vigenti nei rispettivi stati di appartenenza. Qualora invitati a partecipare ad una gara d'appalto ai sensi del presente Regolamento, gli stessi dovranno attestare i propri requisiti di qualificazione.

ART. 8 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL' ALBO FORNITORI

Ai fini dell'iscrizione, previa qualificazione, in uno o più degli Elenchi ufficiali compresi nell'Albo Fornitori, in prima istanza gli Operatori Economici interessati devono attestare - mediante autocertificazione - il possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:

1. ANAGRAFICA

- Nominativo e Ragione Sociale;
- Sede legale;
- altri dati come richiesti nella procedura di iscrizione alla Piattaforma

2. GENERALI

- qualità soggettive definite di “capacità ed integrità morale” - come definite in primis dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 - che permettono ai soggetti economici di contrarre con la pubblica amministrazione ed in particolare con gli Enti Aggiudicatori. Gli Operatori Economici residenti all’estero, per i quali, ai sensi dell’art. 49 del Codice Contratti, è consentita la partecipazione per l’affidamento di appalti pubblici nel territorio italiano, la capacità è attestata con riferimento alle equipollenti norme vigenti nel proprio stato di appartenenza.

3. CAPACITA’ PROFESSIONALE

- iscrizione nel Registro delle Imprese, o nel Registro delle commissioni provinciali per l’Artigianato, o nell’Albo Nazionale delle Cooperative e/o presso i competenti ordini professionali. Gli Operatori Economici residenti all’estero, per i quali, ai sensi dell’art. 49 del Codice Contratti, è consentita la partecipazione per l’affidamento di appalti pubblici nel territorio italiano, l’iscrizione riguarderà registri o albi equipollenti, qualora esistenti nello stato di provenienza, in base alla normativa ivi vigente.

4. CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

- Limitatamente alla Sezione Lavori, con esclusione della classe “No SOA”, la categoria o le categorie, nonché la classifica o le classifiche SOA, per le quali intendono essere iscritti.

5. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DI ORDINE SPECIALE

- In seconda istanza, qualora l’Ente Aggiudicatore lo richieda propedeuticamente all’espletamento di una procedura di affidamento e ai fini di qualificare ulteriormente gli iscritti in un determinato elenco ufficiale, quest’ultimi possono essere invitati ad attestare il possesso di ulteriori **requisiti di qualificazione di ordine speciale**, quali, a titolo di esempio:
 - il possesso di certificazioni relative a sistemi di gestione della qualità aziendale, o ambientale, o delle procedure a tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro;
 - l’iscrizione in appositi Albi, quali l’Albo dei gestori ambientali;
 - particolari qualificazioni del personale operativo, quali quelle normativamente previste per la movimentazione dell’amianto o per operare in ambienti confinati;
 - l’esecuzione di fatturati globali e/o specifici per prestazioni analoghe, espletati in un determinato periodo di riferimento;
 - il possesso di risorse strumentali e/o umane, dotate di specifiche caratteristiche, necessarie per lo svolgimento di particolari oggetti contrattuali.

- la presenza di presidi e/o dislocamenti e/o impianti e/o attrezzature, posizionati presso una determinata zona territoriale, necessari per specifiche esigenze legate a garantire la continuità e la sicurezza del servizio pubblico gestito dall'Ente Aggiudicatore.

6. ULTERIORI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

- secondo quanto prestabilito dall'Ente Aggiudicatore che implementa la richiesta d'informazioni integrativa finalizzata a tal scopo, possono catalogare il Fornitore abilitato secondo i seguenti tre livelli di competenza:
 - a. La qualificazione ha validità limitata alla singola procedura di affidamento;
 - b. La qualificazione rimane valida, come elenco ufficiale di Fornitori, con riferimento al singolo o ai singoli Enti Aggiudicatori che l'hanno implementata;
 - c. La qualificazione ha validità, come elenco ufficiale di Operatori Economici, con riferimento all'Albo Fornitori di Viveracqua.

ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà da rendere ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con sottoscrizione digitale del Legale Rappresentante dichiarante, di cui all'art. 23 del medesimo D.P.R.. Le stesse possono essere rilasciate anche da un Procuratore speciale, qualora tale potere sia da quest'ultimo esercitabile in virtù di un atto formale di procura, del quale, conforme all'originale, deve essere allegata copia alla domanda. In alternativa tale requisito può essere dimostrato anche mediante l'esibizione di certificato camerale in corso di validità, anch'esso da allegare in copia conforme all'originale.

2. Eventuale documentazione da allegare, qualora riguardante copia di atti o documenti rilasciati o conservati da una Pubblica amministrazione o da Enti ad essa assimilabili nell'ambito della competenza riguardante gli atti o i documenti stessi, è autenticata con le modalità di cui all'articolo 19 del richiamato D.P.R. 445/2000. Pertanto ai sensi del rimando, contenuto nel citato articolo, al successivo art. 47 di cui sopra, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai fini dell'autenticazione, è anch'essa firmata digitalmente dal Rappresentante legale o Procuratore speciale.

3. Il certificato di firma digitale, da utilizzare per la sottoscrizione dei documenti, deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto

dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005.

4. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE.

5. Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 82/2005, certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a. il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;
- b. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva.
- c. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

6. A tal fine è necessario indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all'autorità che ha rilasciato la firma, allegando documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc).

Si fa presente che sul Portale Fornitori è presente uno strumento di verifica della firma digitale che è in grado di controllare la validità della firma se la dimensione del file è inferiore ai 25 MB.

L'Ente effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando lo strumento automatico di verifica presente sul Portale o, nel caso di verifica con esito negativo, i software gratuiti messi a disposizione dalle Certification Authority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia).

E' necessario effettuare, per i file firmati digitalmente, verifiche preventive con i predetti strumenti.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di inserimento del documento stesso a Portale.

Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta.

ART. 10 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. L'iscrizione all'Albo Fornitori di Viveracqua è possibile esclusivamente tramite Portale, accedendo all'indirizzo <https://viveracquaprocedure.bravosolution.com/web/login.html>
2. La procedura telematica guidata necessaria per la presentazione della Domanda di Iscrizione prevede i seguenti passaggi:
 - a. Accredimento al Portale Viveracqua, previa sottoscrizione del Contratto "*Condizioni generali di iscrizione al Portale*", mediante acquisizione di Username e Password (*qualora l'utente sia già abilitato, passare direttamente al successivo step*);
 - b. Accesso al Menù "*Albo Fornitori*", presa visione del presente Regolamento, delle Sezioni, Categorie e Classi d'importo che compongono l'Albo (*Albero merceologico*) e presso le quali sono costituiti i rispettivi Elenchi ufficiali di Fornitori;
 - c. Selezione di una o più categorie merceologiche e, nei casi previsti, di una o più classi d'importo d'interesse, per le quali è richiesta l'iscrizione;
 - d. Compilazione dei questionari visualizzati, rilascio delle dichiarazioni sostitutive richieste, download dei documenti prodotti da firmare digitalmente e upload degli stessi;
 - e. Inoltro della Domanda di Iscrizione mediante funzione telematica.
 - f. Il mancato completamento dei processi telematici previsti per ognuno dei livelli sopradescritti, determina il mancato inoltro della Domanda.

La Domanda inoltrata con successo, è sottoposta ad istruttoria di regolarità da parte di Viveracqua, il cui esito positivo determina lo stato di qualifica del richiedente e quindi l'iscrizione dello stesso presso l'elenco o gli elenchi ufficiali oggetto di richiesta.

3. L'esito dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione è comunque comunicato all'interessato entro un tempo massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di inoltro della Domanda di Iscrizione o dall'avvenuta ultima integrazione alla stessa susseguente ad una specifica richiesta inoltrata al richiedente da parte di Viveracqua, nell'ambito della suddetta fase istruttoria.

ART. 11 - VERIFICA DEI REQUISITI

1. Con riferimento ai Fornitori iscritti, Viveracqua ha facoltà di poter verificare in qualsiasi momento, ai sensi dell' art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'effettivo possesso da parte degli stessi dei requisiti di qualificazione attestati in sede di presentazione della Domanda di Iscrizione.
2. La verifica dei requisiti, ai sensi del comma precedente, sarà comunque effettuata nei confronti del Fornitore aggiudicatario di una gara d'appalto esperita ai sensi del presente Regolamento.

ART. 12 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE

1. DURATA DELL'ISCRIZIONE

La validità dell'iscrizione all'Albo Fornitori - fatti salvi i casi di cancellazione o sospensione previsti nel presente Regolamento - è pari a **12 mesi decorrenti dalla data di avvenuta iscrizione**, ovvero dalla data di ultimo aggiornamento/revisione/modifica, ovvero integrazione, ovvero verifica dei requisiti di cui all'art.11, relativi allo stato di qualificazione occupato dal Fornitore.

L'attestazione del possesso dei requisiti richiesti nell'ambito della partecipazione ad una gara d'appalto telematica, aggiorna automaticamente - con riferimento agli stessi oggetto di qualifica -, l'iscrizione del Fornitore presso l' Albo Fornitori.

Il sistema comunicherà con preavviso di trenta giorni la data di scadenza periodica dell'iscrizione, la quale, qualora entro la suddetta data l'interessato non proceda alla conferma o all'aggiornamento dei requisiti attestati ai fini della qualificazione, decadrà determinando la cancellazione della stessa.

La decadenza dell'intero Albo Fornitori o di una parte di esso o di singoli Elenchi ufficiali è determinata esclusivamente mediante atto formale di Viveracqua, pubblicato con le medesime modalità adottate per la pubblicazione dell'Avviso di istituzione dell'Albo stesso.

Modifiche sostanziali alla struttura merceologica dell'Albo Fornitori o inserimento di nuove categorie di qualificazione, dovranno essere rese note mediante avviso sull'area pubblica del Portale.

2. AGGIORNAMENTO PERIODICO DELLE INFORMAZIONI

Rimane onere del Fornitore iscritto mantenere continuamente aggiornati i dati oggetto della posizione costituente il proprio stato di qualificato. Ogni variazione, sia di ordine anagrafico, che riguardante il possesso dei requisiti di qualificazione attestati ai fini dell'inclusione in Elenco, intervenuta a seguito dell'inoltro della Domanda di Iscrizione - qualora non ancora rigettata - o dell'avvenuta iscrizione, deve essere tempestivamente - e comunque non oltre otto giorni dall'evento - aggiornata, integrando o variando i dati sul Portale mediante accesso al proprio Account, pena la sospensione o la cancellazione dall'Albo.

La posizione occupata dal Fornitore accreditato, in quanto iscritto, quindi qualificato, presso l' Albo Fornitori, rimane sempre accessibile dallo stesso e da questo modificabile, durante tutto il periodo

di validità, ad esclusione dell'arco di tempo intercorrente tra l'invito di partecipazione ad una gara di appalto ad esso rivolto e la conclusione del procedimento di affidamento stesso, coincidente con la stipula del Contratto di Appalto. Qualora la variazione intervenga durante il periodo di stand still, il Fornitore concorrente o aggiudicatario deve comunicare la stessa al Responsabile del procedimento di gara.

L'intervento di modifica, qualora inoltrato con successo, aprirà una nuova fase di istruttoria il cui esito sarà comunicato all'interessato nei tempi e nei modi previsti.

ART. 13 - SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE

Viveracqua ha facoltà di sospendere e/o cancellare l'iscrizione dall'Albo Fornitori nei seguenti casi:

1. SOSPENSIONE

- a. **6 mesi**, decorrenti dalla data di ultima rilevazione, quando, nell'arco temporale di un anno, il Fornitore invitato ad una procedura d'appalto ometta, ingiustificatamente, di presentare offerta per tre volte. Tra le giustificazioni circa la mancata presentazione di un'offerta non sortiranno effetto quelle relative a:
 - a1. impegni lavorativi presso altra committenza;
 - a2. generico mancato interesse nei confronti dell'oggetto contrattuale;
2. **3 mesi**, decorrenti dalla data di accertamento, quando il Fornitore abbia ommesso di aggiornare o modificare i dati oggetto di qualificazione entro otto giorni dall'evento, qualora dette variazioni non abbiano comportato la perdita di uno o più degli stessi requisiti;
3. **6 mesi**, decorrenti dalla data dell'evento, quando il Fornitore, nella fase di esecuzione di un contratto di appalto aggiudicato ai sensi del presente Regolamento, sia incorso in adempimenti contrattuali non gravi, formalmente e definitivamente accertati dall'Ente Aggiudicatore. Con riferimento al presente comma, a titolo indicativo e non esaustivo, sono considerate inadempienze non gravi:
 - a. il mancato rispetto di termini contrattuali temporali, qualora il ritardo non superi, in percentuale, un ottavo del tempo massimo concesso - oppure se diversamente normato dal singolo contratto - e qualora questo non abbia comunque provocato un grave danno all'Ente Aggiudicatore;
 - b. parziali irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni appaltate, qualora le stesse non abbiano compromesso sostanzialmente la buona esecuzione dell'oggetto contrattuale;

- c. parziali non conformità alle specifiche tecniche pattuite, di beni o lavori o servizi forniti, qualora le stesse non ne abbiano variato la natura ma solo decrementata la qualità senza pregiudicare sostanzialmente il fine contrattuale;
- 4. **12 mesi**, decorrenti dalla data dell'evento, quando il Fornitore, nella fase di esecuzione di un contratto di appalto aggiudicato ai sensi del presente Regolamento, sia incorso in adempimenti contrattuali gravi, formalmente e definitivamente accertati dall'Ente Aggiudicatore. Con riferimento al presente comma, a titolo indicativo e non completamente esaustivo, sono considerate inadempienze gravi:
 - a. il mancato rispetto di termini contrattuali temporali, qualora il ritardo abbia raggiunto, in percentuale, un quinto del tempo massimo concesso oppure se diversamente normato dal singolo contratto e qualora l'inadempienza non si sia risolta con la rescissione contrattuale;
 - b. irregolarità sostanziali nell'esecuzione delle prestazioni appaltate, qualora le stesse non si siano risolte mediante rescissione del contratto d'appalto;
 - c. subappalto o subaffidamento non autorizzato dall'Ente Aggiudicatore, quando la gravità della colpa non abbia determinato la rescissione del contratto d'appalto;
- 5. **18 mesi**, decorrenti dalla data dell'evento, quando le inadempienze gravi di cui alle precedenti lettere "a", "b" e "c" abbiano determinato la rescissione del contratto di appalto in danno all'Appaltatore;
- 6. **12 mesi**, decorrenti dalla data di accertamento, quando il Fornitore abbia ommesso di aggiornare o modificare i dati oggetto di qualificazione entro i termini prescritti, qualora dette variazioni abbiano comportato la perdita di uno o più degli stessi requisiti.

CANCELLAZIONE

- 1. Dall'Albo Fornitori, qualora l'Operatore Economico qualificato, nell'ambito di una fase istruttoria avviata da Viveracqua a seguito di un intervento di modifica/integrazione della propria posizione - attivato dall'interessato - o nell'ambito di una verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 15, abbia perso uno dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini dell'abilitazione all'Albo Fornitori;
- 2. Da un singolo Elenco ufficiale, qualora l'Operatore Economico qualificato, nell'ambito di una fase istruttoria avviata da Viveracqua a seguito di un intervento di modifica/integrazione della propria posizione - attivato dall'interessato - o nell'ambito di una verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 15, abbia perso uno dei requisiti di qualificazione richiesti per essere iscritto nello specifico elenco, ma che non pregiudica la qualità di abilitazione nell' Albo Fornitori;

3. Dall'Albo Fornitori qualora sia definitivamente applicata, per tre volte consecutive, una sospensione per la medesima motivazione. In tal caso la cancellazione avrà carattere definitivo. I provvedimenti di sospensione e di cancellazione sono comunicati agli interessati via PEC, all'indirizzo indicato in sede di iscrizione all'Albo Fornitori. Entro i successivi quindici giorni il destinatario del provvedimento può presentare le proprie opposizioni; nei successivi ulteriori quindici giorni Viveracqua accoglie le opposizioni o le rigetta, rendendo efficace il provvedimento determinato, eventualmente recependo, anche parzialmente, il contenuto delle opposizioni.
4. Durante il periodo di sospensione è determinata l'impossibilità dell'interessato di essere selezionato come candidato a partecipare ad una procedura di aggiudicazione, nonché di accedere al Portale per inoltrare una nuova richiesta d'iscrizione. L' Operatore Economico sospeso potrà comunque accedere al Portale, utilizzando il proprio account, ai fini di poter partecipare ad eventi di gara che non prevedano la selezione dei candidati da Albo Fornitori.
5. La cancellazione dall'Albo, quando non sia definitiva ai sensi del precedente punto 3, interviene sulla posizione occupata dal Fornitore alla data di efficacia della stessa. L'Operatore Economico cancellato può inoltrare una nuova Domanda di Iscrizione non appena riacquisito il possesso dei requisiti per la cui perdita sia intervenuta la cancellazione.
6. La cancellazione da uno specifico Elenco ufficiale, ai sensi del precedente punto 2, interviene sulla qualificazione del Fornitore, con riferimento allo stesso specifico elenco.
7. L'Operatore Economico può inoltrare una nuova integrazione alla Domanda di Iscrizione per essere nuovamente qualificato presso il medesimo elenco, non appena riacquisito il possesso dei requisiti per la cui perdita sia intervenuta la cancellazione.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ

Con l'adesione al presente Regolamento, le Società Consorziate manlevano Viveracqua da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni diretti, indiretti e consequenziali che dovessero essere causati da malfunzionamenti, ritardi, errori e/o qualsivoglia altra causa che possa essere ricondotta al servizio erogato da Viveracqua.

ART. 15 – GIURISDIZIONE

Fatto salvo quanto previsto dal codice del processo amministrativo per quanto riguarda l'individuazione delle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici, se l'oggetto del contendere è relativo ad interessi legittimi derivanti

dalla procedura di scelta del contraente, che vede la conclusione nel momento di stipula del documento contrattuale, la competenza è demandata al giudice amministrativo; se la controversia riguarda invece diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'ambito è demandato al giudice civile.

Il Tribunale Amministrativo competente nel territorio in cui ha sede Viveracqua S.c.a.r.l. è il TAR Veneto con sede in Venezia.

Per quanto riguarda la giustizia ordinaria, è competente il Tribunale ove ha sede legale l'Ente Aggiudicatore ovvero altro Foro competente indicato in sede di pubblicazione della gara.

ART. 16- ALLEGATI

Costituiscono parte integrale e sostanziale del presente Regolamento, i relativi Templates, l'Albero merceologico, i modelli allegati, le ulteriori informazioni, le precisazioni, i popup e le note che, ai sensi di questo Regolamento, costituiscono il Portale Fornitori.

24 Febbraio 2017

Il Presidente di Viveracqua
Fabio Trolese